



COMUNE DI VILLA VERDE

PROVINCIA DI ORISTANO

Francesco Ledda
Revisore Unico del Comune di Villa Verde

Verbale n° 5 del 19/04/2024

OGGETTO: PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 8 DEL 16/04/2024 – VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (PEF - TARI) DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI PER LE ANNUALITA' 2024/2025 SECONDO MTR – 2 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE ARERA 363/2021 e aggiornato con Deliberazione ARERA 389/2023

Il sottoscritto Revisore dei Conti Dott. Francesco Ledda nominato con delibera dell'organo consiliare n. 29 del 30 settembre 2022, ricevuta in data 17/04/2022 la proposta di delibera da sottoporre al Consiglio Comunale

- **VISTA** la normativa istitutiva del tributo ed in particolare la recente delibera ARERA n. 363 del 03/08/2021, concernente l'aggiornamento della metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR-2), introducendo rilevanti novità quali:
- un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
- un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri individuati nella Delibera di aggiornamento ARERA 389/2023;
- una eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano
- **VISTI** l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, che prevede che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'articolo 151, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 per la fissazione del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

- **CONSIDERATO CHE** con decreto del Ministro dell'interno del 22 dicembre 2023, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 15 marzo 2024;
- **VISTO** l'art. 3, comma 5-*quinquies* del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe), che determina termini speciali rispetto a quelli generali sopra richiamati ai fini dell'approvazione delle disposizioni in materia TARI: *“a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- **RILEVATO** che nell'art. 7 della Delibera 363/2021 l'Autorità disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario (PEF), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:
 - - Gestore: predispone il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente;
 - - Ente Territorialmente Competente (ETC): verifica e valida i dati ricevuti dai gestori, definisce i parametri/coefficienti di sua competenza, elabora il piano economico finanziario definitivo e lo trasmette ad ARERA entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;
 - - Arera: salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- **CONSIDERATO** che con la Determinazione n. 01/DTAC/2023 l'Autorità ARERA ha approvato gli schemi tipo costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la trasmissione all'Autorità per il secondo biennio del secondo periodo regolatorio (2024-2025);
- **ATTESO** che l'art. 1.1 dell'MTR-2, allegato “A” alla delibera 363/2021, definisce l'ETC come «L'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- **RILEVATO** che la Delibera di Giunta della Regione Sardegna n. 69 del 23 dicembre 2016 approvava l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), con il quale fissava le nuove linee programmatiche di intervento che prevedono, in particolare, un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) corrispondente con l'intero territorio regionale, governato da un Ente di Governo unico da istituirsi con apposita legge e a cui i Comuni parteciperanno obbligatoriamente;
- **PRESO ATTO** che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla Delibera istitutiva dell'Ente di Governo dell'ATO come programmato nel Piano suddetto;
- **CONSIDERATO** che il Comune di Villa Verde è soggetto a svolgere le funzioni di Ente Territorialmente Competente fintanto non sopraggiunga la costituzione e l'effettiva operatività dell'Ente di Governo come sopra delineato;
- **VISTO** che l'ufficio proponente la presente delibera è stato individuato come unità organizzativa interna dotata dei migliori profili di terzietà rispetto a tutti i Gestori del servizio integrato dei rifiuti urbani e, più in particolare, rispetto all'area di appartenenza dell'Ufficio Tributi, che è gestore delle

tariffe e dei rapporti con gli utenti, assumendo le funzioni di ente territorialmente competente nelle more della procedura di validazione da perfezionarsi con approvazione del competente Consiglio Comunale;

- **ATTESO** che ai sensi dell'art. 4 della delibera 363/2021 aggiornata, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;
- **RILEVATO** che tutti i gestori individuati dall'ETC hanno trasmesso i dati di costo di propria competenza conformemente ai principi metodologici previsti dal MTR-2 aggiornato e agli schemi tipo da adottare ai fini della validazione del PEF;
- **RILEVATO** che il Piano Economico Finanziario secondo il MTR-2 ARERA è il risultato di un complesso documentale acquisito nelle varie fasi della procedura di validazione e, pertanto, tutti i documenti trasmessi dai Gestori unitamente a quelli redatti in tal sede ai fini della definitiva validazione vengono quivi espressamente richiamati anche in riferimento alle relazioni tecniche ed economiche riguardanti la gestione del servizio integrato comunale dei rifiuti urbani;
- **RILEVATO** che l'ufficio proponente della presente delibera ha proceduto alla validazione dei dati e delle informazioni comunicati dai gestori, necessari all'elaborazione del piano economico finanziario 2024-2025, secondo il MTR-2 allegato alla delibera ARERA 363/2021 e aggiornato dalla delibera ARERA 389/2023;
- **VERIFICATO** che ai sensi dell'art.4 del MTR-2 allegato alla delibera Arera 363/2021 e aggiornato dalla delibera ARERA 389/2023, le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, così come determinato dalla seguente tabella riepilogativa:

	2024	2025
r_{pi_a}	2,7%	2,7%
X_a	0,15%	0,15%
Q_{L_a}	0,00%	0,00%
P_{G_a}	0,00%	0,00%
C_{116a}	0,00%	0,00%
C_{R1_a}	7,00%	0,00%
r_a	9,55%	2,55%

- **RILEVATO** che dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio come da seguente tabella di riepilogo:

	2024	2025
$\sum T_a$	€60.897	€59.804
$\sum T_{a-1}$	€42.521	€46.581
$\sum T_{max}$	€46.581	€47.769
Delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	€14.315	€12.035

- **CONSIDERATO** che risulta un delta eccedente il limite massimo tariffario per il secondo biennio 2024-2025;
- **ATTESO** che si ritiene non necessario procedere alla richiesta del superamento del limite alla crescita annuale, come da art. 4.5 del MTR-2 allegato alla Delibera Arera 363/2021 e aggiornato dalla

delibera ARERA 389/2023, in quanto non si rilevano situazioni di squilibrio economico finanziario per la gestione del servizio integrato rifiuti rispetto al dato dei costi efficienti derivanti dall'applicazione del MTR-2;

- **VISTO** L'art. 1.4 della Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021, secondo il quale dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:
- contributo del MIUR per le istituzioni statali scolastiche ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/2007;
- le entrate effettivamente conseguite a seguito delle attività di recupero di evasione;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- le ulteriori partite approvate dall'Ente Territorialmente Competente;
- **VISTO** che non sono state valorizzate le detrazioni;
- **ATTESO** che il costo complessivo di gestione servizio integrato rifiuti risulta essere per ciascuna annualità riferita all'intero periodo regolatorio del MTR-2:

	2024	2025
$\sum T_a$	€46.581	€47.769
Detrazioni art. 1.4 della Determina n. 02/2021	€0	€0
Tariffa TARI	€46.581	€47.769

- **CONSIDERATO** che il suindicato costo complessivo di gestione del servizio integrato RU dovrà essere interamente coperto dalle susseguenti entrate tariffarie calcolate per il 2024-2025 secondo il metodo indicato dal DPR 158/1999;
- **VISTA** la Relazione di accompagnamento dell'Ente Territorialmente Competente allegata alla presente per il dettaglio di tutte le scelte tecniche operate ai fini della validazione del PEF TARI dell'anno corrente, nonché l'intera documentazione assunta dai Gestori e operatori individuati ai fini del consolidamento di tutti i costi per la validazione del PEF TARI;
- **ATTESO** che con successivo provvedimento si procederà all'approvazione delle tariffe partendo dalle risultanze finanziarie di cui al piano oggetto del presente provvedimento;
- **CONSIDERATO** che rimane ferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 504/1992 nella misura fissata con deliberazione adottata dalla Provincia di riferimento;
- **ATTESO** che l'Ente dovrà quindi validare il Piano Economico Finanziario, al fine di poter garantire l'applicazione del tributo a partire dal 1° gennaio 2024;
- **VISTO** che il piano è composto da una relazione tecnica descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa calcolata secondo il MTR-2 ARERA allegato alla Delibera 363/2021 e aggiornato dalla delibera ARERA 389/2023, la cui intera documentazione tecnica ed economica è stata acquisita nel complesso della nuova procedura di validazione del PEF;
- **PRESO ATTO** che l'Ente ha provveduto alla validazione di un nuovo Piano Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le annualità 2024 e 2025 sulla base delle disposizioni del MTR-2 ARERA allegato alla Delibera 363/2021 e aggiornato dalla delibera ARERA 389/2023;

- **CONSIDERATO** che nel bilancio di previsione 2024-2025 verrà iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI a copertura del costo del servizio;
- **VISTI** gli allegati a) e b) alla presente deliberazione, secondo gli schemi pubblicati con Determinazione ARERA n. 01/DTAC/2023;
- **VISTO** il Tool di Calcolo in Excel per la redazione del Piano Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'intero periodo regolatorio del MTR-2 (2024-2025);
- **OTTENUTA E VISTA** la Relazione di accompagnamento dell'Ente Territorialmente Competente alla Validazione del PEF TARI 2024-2025;
- **VERIFICATA** la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni riportate nel PEF e nella documentazione a corredo;
- **PRESO ATTO** che l'impianto tariffario proposto è congruo alle risultanze del PEF TARI 2024-2025 validato;
- **VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 48 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso

ESPRIME

Per quanto di sua competenza, parere favorevole sulla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n°8 del 16/04/2024 avente per oggetto "VALIDAZIONE Piano Economico e Finanziario (PEF-TARI) della gestione del servizio dei rifiuti urbani per Le annualità 2024/2025 secondo MTR – 2 allegato alla delibera Arera 363/2021 e aggiornato con Deliberazione ARERA 389/2023"

Macomer, 19 aprile 2024

IL REVISORE UNICO

F.to Francesco Ledda
